

Decreto Milleproroghe

**Le dichiarazioni INTRASTAT
per il 2017**

di Giampaolo Giuliani (*) e Mario Spera (**)

Il D.L. n. 193/2016, in ottica antievasione, ha introdotto l'obbligo della "comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute" e della "comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA" e, per controbilanciare i maggiori oneri connessi a tali adempimenti, ha previsto che dal 1° gennaio 2017 non dovessero più essere presentati gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari e delle prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione Europea. Senonché, il modello INTRA relativo agli acquisti di beni assolve anche all'importante funzione di fornire i dati statistici delle transazioni intraunionali, la cui messa a disposizione degli Stati membri è stabilita dal Reg. CE 638/2004, pertanto la sua eliminazione non risulta in linea con le norme dell'Unione Europea. Ciò ha comportato un nuovo intervento legislativo, in sede di conversione del Decreto legge Milleproroghe, che non appare del tutto soddisfacente e crea diversi problemi per i contribuenti.

1. Premessa

Con il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 (1) (concernente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili"), il legislatore, allo scopo di recuperare talune forme di frode fiscale, ha ritenuto di far ricorso ad una più efficace e tempestiva comunicazione da parte dei contribuenti dei dati relativi alle operazioni di acquisto e di cessione (2). A tal fine, è stato modificato il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, sostituendo l'art. 21 (in tema di obbligo di **comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute**) ed introducendo il nuovo art. 21-*bis* (relativo agli obblighi di **comunicazione dei dati delle liquidazioni**

periodiche IVA). Per compensare l'onerosità di tali nuovi adempimenti sono state previste talune semplificazioni, tra cui, la soppressione dell'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari e delle prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione Europea (3), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

La soppressione avrebbe comportato che per le operazioni di acquisto (di beni e servizi) effettuate dall'inizio del corrente anno non dovesse più essere presentato il Mod. INTRA-2 (4). Ciò, tuttavia, avrebbe implicato che, per gli acquisti di beni provenienti da altri Stati membri, non solo non sarebbero più stati forniti i dati fiscali

(*) Pubblicista.

(**) *Principal* Studio Bernoni Grant Thornton.

(1) Il Decreto legge è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 1° dicembre 2016, n. 225.

(2) Cfr. art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 193/2016.

(3) Cfr. art. 4, comma 4, lett. b), del D.L. n. 193/2016.

(4) Trattasi dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti, nelle cui sezioni interne vanno riportati i seguenti dati:

- Sezione 1: Acquisti di beni registrati nel periodo (Mod. INTRA-2-*bis*);- Sezione 2: Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti (Mod. INTRA-2-*ter*);- Sezione 3: Servizi ricevuti registrati nel periodo (Mod. INTRA-2-*quater*);- Sezione 4: Rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi precedenti (Mod. INTRA-2-*quinqies*).

(colonne da 1 a 7) (5), ma sarebbero venuti meno anche i **dati statistici** riepilogati nelle restanti colonne (6). Non fornire questi ultimi dati avrebbe significato venir meno ad un **obbligo unionale** sancito dal Reg. CE 638/2004 e dal connesso Regolamento di attuazione 1982/2004, con il pericolo dell'apertura di una procedura di infrazione, che avrebbe portato alla condanna dell'Italia.

Per evitare tali problemi, il legislatore è intervenuto in sede di conversione del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. Milleproroghe) (7) per ripristinare l'obbligo erroneamente soppresso. Tuttavia l'intervento normativo, a parere degli scriventi, non appare del tutto coerente con il sistema come meglio si rileverà in seguito.

2. Comunicazioni dei Modelli INTRA

L'art. 262 e segg. della Direttiva 2006/112/CE (di seguito anche "Direttiva IVA") detta la disciplina della presentazione degli **elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie**, ai fini IVA. Il sistema diretto ad alimentare i **dati VIES** (*VAT Information Exchange System*) nasce sostanzialmente con lo scopo di offrire agli Stati membri di destinazione dei beni, oggetto di cessioni intracomunitarie, l'informazione relativa all'onere cui sono tenuti i cessionari di assolvere l'imposta nello Stato di arrivo dei beni. Ciò in quanto, in mancanza di frontiere doganali fisiche tra Stati membri, è venuto meno il controllo degli Uffici doganali dei traffici interni fra Stati UE. Allo stesso modo, con la modifica

del luogo di territorialità delle prestazioni di servizi, è nata l'esigenza di informare lo Stato membro in cui è stabilito il committente soggetto passivo IVA, debitore dell'imposta, dell'effettuazione anche di queste operazioni, estendendo così l'obbligo dell'invio della comunicazione per le prestazioni di servizi effettuate.

In verità, il recepimento in Italia delle **regole unionali** e della loro successiva evoluzione hanno ampliato l'utilizzo degli elenchi in parola, definiti comunemente anche Mod. INTRA, allo scopo di consentire un più coerente controllo delle operazioni, nonché nell'ottica di introdurre talune semplificazioni degli adempimenti.

Dalle disposizioni unionali si evince che l'obbligo degli elenchi riepilogativi riguarda esclusivamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese, con riferimento ai soli **dati di natura fiscale** da indicare nei relativi Modelli. Tuttavia, agli Stati membri era attribuita la facoltà di poter chiedere ai propri contribuenti la redazione anche degli elenchi degli acquisti di beni (8). Questa scelta è stata fatta dall'Italia in considerazione della circostanza che la mancanza di specifici adempimenti, che consentissero di fare un raffronto più immediato con le informazioni relative alle cessioni verso l'Italia risultanti dal sistema VIES, si sarebbe rischiato di non avere un coerente incrocio dei dati (9).

Per quanto riguarda le **prestazioni di servizi "generiche"** (10) non esiste una specifica facoltà concessa agli Stati membri di ottenere dai propri contribuenti le informazioni relative alle prestazioni di servizi a loro rese, ma questa pos-

(5) I dati relativi a queste colonne, per quanto di interesse fiscale, sarebbero, comunque, risultati desumibili dal nuovo obbligo di comunicazione relativa alle fatture ricevute.

(6) In particolare, non sarebbero più state fornite le informazioni statistiche per gli acquisti di beni, per i quali era prevista una movimentazione fisica dei beni verso l'Italia, ma anche le informazioni statistiche di beni, di provenienza da altro Stato membro, introdotti in Italia a fini diversi, quali ad esempio l'assoggettamento a lavorazione, riparazione e simili. Per una più puntuale comprensione si rammenta che le colonne interessate sono le seguenti:

1. Numero progressivo - dato fiscale e statistico;
6. Natura della transazione - dato fiscale e statistico;
7. Nomenclatura combinata - dato fiscale e statistico;
8. Massa netta (espressa in Kg al netto degli imballaggi);
9. Unità supplementare (ove richiesto);
10. Valore statistico in euro;
11. Condizioni di consegna;
12. Modo trasporto;
13. Paese di provenienza (codice ISO);
14. Paese di origine (codice ISO);
15. Provincia di destinazione (sigla automobilistica).

(7) Convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19.

(8) L'art. 268 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che:

"(g)li Stati membri possono chiedere ai soggetti passivi che effettuano nel loro territorio acquisti intracomunitari di beni nonché operazioni assimilate di cui agli artt. 21 e 22 di presentare dichiarazioni dettagliate in merito a tali acquisti, a condizione tuttavia che siffatte dichiarazioni non siano richieste per periodi inferiori a un mese".

(9) L'esigenza andava correlata con la circostanza che la presentazione di una dichiarazione annuale IVA avrebbe impedito di monitorare più immediatamente gli acquisti intracomunitari, dai quali, oltre tutto sarebbe derivato un debito di imposta nei confronti dell'Erario. Proprio il superamento di questa *impasse*, con la recente introduzione della comunicazione trimestrale (semestrale per il 2017) dei dati delle fatture emesse e ricevute, è sembrata più idonea a confrontare i dati emergenti dal VIES con i dati comunicati dai contribuenti che effettuano acquisti intracomunitari, tale da poter fare a meno degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari.

(10) È bene rammentare che negli elenchi riepilogativi vanno monitorate le sole prestazioni generiche (diverse da quelle per le quali è prevista una deroga al sistema ordinario) rese nei confronti di soggetti passivi, che si considerano effettuate e, come tali, tassabili nel Paese di stabilimento del committente. Vanno escluse le operazioni finanziarie ed assicurative per la loro natura di operazioni esenti.

sibilità può essere rinvenuta nella più generale facoltà concessa agli Stati membri di chiedere ulteriori adempimenti ai propri contribuenti (11).

Altro elemento di cui tener conto, riguarda i dati che è possibile richiedere, da riportare negli elenchi INTRA. Come già detto, nella Direttiva IVA ci si occupa di dati fiscali, mentre i **dati statistici** derivano dall'obbligo introdotto dal Reg. CE 638/2004, che all'art. 1 prevede l'istituzione di "un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri".

La scelta operata dal nostro Paese di inserire negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie anche i dati statistici (12) si è basata sulla opportunità di ridurre ad un solo modello la comunicazione, evitando agli operatori di dover utilizzare due distinti Modelli per comunicare le stesse operazioni (anche se corredate da altri dati) (13). Ciò non di meno, non può trascurarsi l'obbligatorietà della comunicazione dei dati statistici derivanti da un Regolamento immediatamente e direttamente cogente per tutti gli Stati.

Un ultimo elemento, su cui soffermare l'attenzione, riguarda la **tempistica della presentazione degli elenchi INTRA**. L'attuale art. 263 della Direttiva IVA prevede come scadenza naturale quella mensile, con la possibilità di prevedere una cadenza trimestrale (14). Nell'ordinamento nazionale la disposizione è disciplinata dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2010 che con riferimento alla cadenza stabilisce che la presentazione degli elenchi va fatta trimestralmente dai soggetti "che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non

superiore a 50.000 euro" (15), mentre per tutti gli altri la cadenza è mensile.

In proposito va anche precisato che la **soglia dei 50.000 euro** va intesa distintamente per le cessioni/acquisti di beni e per le prestazioni di servizi resi/ricevuti; la circolare n. 14/E del 18 marzo 2010 precisa, al riguardo, come "il superamento o meno della soglia di 50.000 euro vada accertato distintamente per l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, da un lato, e per l'elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute, dall'altro". Ciò vuol dire che può capitare che uno stesso "soggetto sia tenuto, per esempio, ad una periodicità trimestrale per l'elenco relativo agli acquisti di beni e servizi ed una periodicità mensile per l'elenco relativo alle cessioni di beni e servizi". Per contro, il superamento della soglia dei 50.000 euro per una singola categoria di operazioni (cioè solo per le cessioni intracomunitarie di beni o solo per i servizi resi a soggetti passivi UE per quanto riguarda il Mod. INTRA-1, ovvero solo per gli acquisti intracomunitari di beni o solo per i servizi ricevuti da soggetti passivi UE per quanto riguarda il Mod. INTRA-2) fa scattare l'obbligo di presentazione mensile per l'intero elenco di cessioni o di acquisti.

L'art. 6 del D.M. 22 febbraio 2010, inoltre, sancisce l'obbligo della indicazione dei dati statistici per i soli soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile (16).

3. Adempimenti per il 2017

Sulla base di quanto fin qui detto, si arriva alla conclusione che **dal 1° gennaio 2017** non sarebbe stato più necessario compilare e presentare l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e servizi, né per comunicare dati fiscali, né per comunicare dati statistici. È

(11) La possibilità di prevedere ulteriori obblighi potrebbe essere rinvenuta nell'art. 273, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE ove è previsto che: "(g)li Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera".

(12) Da qui il nome comunemente utilizzato di elenchi INTRA o INTRASTAT.

(13) Questa possibilità si ritrova nel dettato dell'art. 266 della Direttiva 2006/112/CE ove è previsto che "gli Stati membri possono prevedere che gli elenchi riepilogativi contengano ulteriori informazioni".

(14) Inizialmente era stata prevista una cadenza trimestrale

come obbligatoria (che si raccordava con la stessa cadenza utilizzata dalla maggior parte degli Stati membri per la presentazione della dichiarazione IVA), con facoltà per gli Stati, in presenza di determinate condizioni, di prevedere una cadenza mensile ovvero, in casi limitati e con riferimento a contribuenti con ridotto volume di scambi intracomunitari, una cadenza annuale della presentazione degli elenchi.

(15) Il superamento della soglia di 50.000 euro nel corso di un trimestre obbliga il soggetto passivo a presentare "l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata" (cfr. circolare n. 14/E/2010).

(16) Si segnala che i soggetti tenuti a presentare trimestralmente gli elenchi riepilogativi possono scegliere di presentarli mensilmente (l'obbligo vale per l'intera durata dell'anno), ma in questo caso non sono tenuti alla indicazione dei dati statistici.

chiaro, in tal senso, il contenuto dell'art. 4, comma 4, lett. b), del D.L. n. 193/2016 (17).

La **soppressione dell'obbligo** a partire dal 1° gennaio 2017, ha portato, tuttavia, l'Amministrazione delle dogane e dei monopoli a chiarire, con la nota n. 244/R.U. del 10 gennaio 2017, che l'abrogazione in parola è strettamente correlata all'introduzione del **nuovo adempimento della comunicazione telematica** (18) all'Agenzia delle entrate dei **dati delle fatture emesse e ricevute**. Considerato che quest'ultimo adempimento decorre dal 1° gennaio 2017, ne deriva che non si estende a comunicazioni relative a periodi precedenti. A tal fine, l'Agenzia delle dogane ha segnalato "che non costituisca una duplicazione di adempimenti a carico dei soggetti IVA la comunicazione a questa Agenzia degli **elenchi riepilogativi** concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE con riferimento all'**ultimo trimestre** e all'**ultimo mese dell'anno 2016**, informazioni di cui, altrimenti, l'Amministrazione finanziaria non potrebbe diversamente disporre" (19). In conseguenza di ciò, **entro il 25 gennaio 2017** si è reso necessario da parte degli operatori interessati presentare telematicamente gli "elenchi riepilogativi (Modelli INTRA-2) concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, di cui all'art. 50, comma 6, del Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre, n. 427, riferiti al quarto trimestre ed al mese di dicembre dell'anno 2016".

Detto questo, si comincia ad aprire lo scenario degli adempimenti successivi (relativi agli acquisti di beni e servizi dal 1° gennaio 2017). Già con la nota n. 137063/R.U. del 20 dicembre 2016, l'Agenzia delle dogane riconosceva l'operatività della **soppressione degli elenchi INTRA-2** relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi "generici" ricevute da **soggetti stabiliti in altro Stato UE**, fer-

mo restando, invece l'**obbligo di presentazione** degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di **soggetti UE**.

Tuttavia, non può trascurarsi la circostanza che i Modelli INTRA-2 degli acquisti mensili svolgono, come già detto in precedenza, anche l'importante funzione di raccogliere i **dati statistici** delle operazioni in parola, la cui comunicazione risulta obbligatoria ai sensi del Reg. CE 638/2004. Per poter portare il sistema nel suo alveo naturale, a fronte di una soppressione per legge, è stato necessario un analogo provvedimento normativo, soprattutto diretto ad individuare i competenti adempimenti. In quest'ottica, in sede di conversione del D.L. n. 244/2016, con la Legge n. 19/2017, il legislatore è intervenuto, ma, ad avviso di chi scrive, con provvedimenti che sembrano introdurre una soluzione non del tutto coerente con il sistema.

A tal fine, l'art. 13 del D.L. n. 244/2016, è stato integrato con il comma 4-ter, che disciplina la proroga al 31 dicembre 2017 dell'obbligo di presentare i Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni e servizi (20).

Con il **comunicato stampa congiunto** (Agenzia delle dogane, Agenzia delle entrate e ISTAT) del 17 febbraio 2017, si prende atto della imminenza della formalizzazione delle pertinenti misure (già approvate dal Senato), relative alla posticipazione della soppressione dei Modelli INTRA-2. Al riguardo, si specifica che "(n)elle more della definizione del quadro giuridico e considerato che, in base al Reg. CE 638/2004 del 31 marzo 2004 (e successivi regolamenti di modifica ed attuazione), concernente le statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri dell'Unione Europea, l'ISTAT deve comunque raccogliere a fini statistici le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni per il mese di gennaio 2017", appare **obbligatoria la trasmissione delle comunicazioni** in parola, limitatamente a carico dei soggetti passivi IVA già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2 per gli

(17) Art. 4, comma 4, lett. b), del D.L. n. 193/2016: "4. (...). Dal 1° gennaio 2017: (...); b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, le comunicazioni di cui all'art. 50, comma 6, del Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse".

(18) "Oggetto di detta comunicazione sono i dati delle fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate nel medesimo periodo, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni" (cfr. nota dog. n. 244/R.U./2017).

(19) Cfr. nota dog. 244/R.U./2017.

(20) Il menzionato comma 4-ter recita testualmente: "4-ter. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione Europea, previsti dall'art. 50, comma 6, del Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati al 31 dicembre 2017".

acquisti di beni ovvero che rientrino in tale periodicità in base all'ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a euro 50.000 nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017 (21).

Peraltro, non sembrerebbe che un comunicato stampa possa assurgere a ruolo di norma primaria, pur richiamando un Regolamento unionale, ma senza dettare una coerente disciplina attuativa, né tantomeno si ritiene che possa far rivivere *tout court* un provvedimento legislativamente soppresso. Ciò vuol dire che per poter esplicare i suoi effetti la norma deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e risultare vigente. Nel caso di specie, poiché la Legge di conversione n. 19/2017 è entrata in vigore il 1° marzo 2017 (22), non si può ritenere che i soggetti passivi dovessero considerarsi obbligati a presentare gli elenchi riepilogativi degli acquisti (di beni e servizi), relativi al mese di gennaio 2017, il 25 febbraio 2017 (data posticipata al 27 febbraio, attesa la cadenza del 25 e 26 nelle giornate di sabato e di domenica).

Una ulteriore riflessione merita, poi, la circostanza che la soppressione della norma abrogata avrebbe dovuto riferirsi alle sole cessioni di beni (acquisti effettuati in Italia) che comportano la comunicazione di dati statistici e non anche alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetti unionali, per le quali non deve essere indicato alcun elemento statistico. Evidentemente, il legislatore nel rimediare al precedente errore, un po' frettolosamente ha ripristinato globalmente l'obbligo di presentare l'elenco riepilogativo per gli acquisti di beni ed i servizi ricevuti.

4. Ulteriori modifiche al sistema

Altra modifica introdotta dal provvedimento di conversione del D.L. n. 244/2016, riguarda l'in-

serimento, sempre nell'art. 13, del comma 4-*quater*, con il quale viene sostituito, a fini semplificativi, il comma 6 dell'art. 50 del D.L. n. 331/1993.

Anche in questo caso la fretta del legislatore ha comportato la redazione di una norma non soddisfacente, che vuole semplificare gli adempimenti INTRA dal prossimo anno, ma che di fatto nella sua redazione elimina, dal 1° marzo 2017 (23), la presentazione degli elenchi INTRA-1 per quanto riguarda i servizi resi, contravvenendo così ad un obbligo della Direttiva IVA. Infatti, nel primo periodo del comma 6, in esame, è stato eliso il riferimento anche ai soggetti che effettuano prestazioni di servizi nei confronti di soggetti unionali, mentre ciò che andava eliminato era il solo riferimento alle prestazioni di servizi ricevute (24).

A questo riguardo si rende necessario indagare sulla decorrenza della norma, in quanto da un esame strettamente letterale risulterebbe uno scenario piuttosto contorto e disomogeneo:

a) operazioni attive

Prima del 1° marzo 2017 rimangono invariati gli adempimenti, che comportano per le cessioni di beni la compilazione dei dati fiscali e statistici per i soggetti mensili (25), mentre la compilazione dei soli dati fiscali per i soggetti con cadenza trimestrale. Per le prestazioni rese vanno compilate tutte le colonne del modello.

Dal 1° marzo 2017, fermo restando l'invarianza degli altri adempimenti, risulterebbe soppressa la comunicazione dati per le prestazioni di servizi rese. Le relative colonne andrebbero compilate solo per il mese di gennaio e febbraio, in considerazione della entrata in vigore al 1° marzo 2017 della legge di conversione;

(21) Il comunicato stampa, in parola, aggiunge, infine: "(t)ali soggetti, pertanto, sono tenuti ad effettuare, con le consuete modalità, la comunicazione mensile dei Modelli INTRA-2 compilando integralmente tali Modelli e a procedere al loro invio utilizzando gli usuali canali telematici (Servizio telematico doganale e Entratel), al fine di rispettare gli obblighi statistici definiti a livello UE".

(22) La Legge di conversione n. 19/2017 è stata pubblicata nel Supplemento ordinario n. 14/L alla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, 1° marzo 2017, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della stessa Legge.

(23) Il riferimento è sempre alla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 19/2017.

(24) Nel primo periodo del comma 6 dell'art. 50 del D.L. n. 331/1993, attualmente vigente, si ritrova la seguente formulazione: "(i) contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli

gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari *nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-*quater* e 7-*quinquies** del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea e quelli da questi ultimi ricevuti". Dove il testo in corsivo, contenuto nella formulazione antecedente alle modifiche della Legge di conversione n. 19/2017, fa ben intendere che tra le operazioni da riportare negli elenchi vi erano anche le prestazioni di servizio. Sarebbe stato necessario un taglio più chirurgico che eliminasse solo le parole "e quelli da questi ultimi ricevuti", anche allo scopo di creare la concordanza tra le prestazioni di servizi e la disciplina del D.P.R. n. 633, che non ha senso, nell'attuale formulazione, con riferimento alle cessioni e acquisti intracomunitari.

(25) I soggetti mensili compilano la sola parte statistica in presenza di movimentazione di beni a fini diversi dalle cessioni e operazioni assimilate.

b) operazioni passive

Prima del 1° marzo 2017: nessun obbligo di comunicazione né per gli acquisti di beni, né per le prestazioni di servizi ricevute.

Dal 1° marzo 2017: riemersione dell'onere di comunicare i dati fiscali e statistici per i soggetti tenuti alla presentazione dei Modelli (26) con cadenza mensile; obbligo di redazione dei Modelli fiscali per i soggetti trimestrali che effettuano acquisti di beni; obbligo di compilazione del modello per i soggetti passivi che ricevono prestazioni generiche di servizi da soggetti UE.

Il nuovo comma 6 dell'art. 50-*bis* del D.L. n. 331/1993 contiene, poi, tutta una serie di "significative misure di semplificazione" relative agli obblighi di comunicazione dei dati statistici.

5. Conclusioni

Dall'esame sin qui condotto emerge uno scenario non del tutto incoraggiante, che necessita di chiarimenti da parte delle Agenzie fiscali, anche allo scopo di consentire agli operatori di adempiere alle loro obbligazioni nel modo più corretto.

La verità è che, qualora si volessero applicare pedissequamente le norme sulla base dell'inter-

pretazione letterale, si rischierebbe di porsi in contrasto con le norme unionali e con le indicazioni riportate in documenti di prassi (comunicazioni) (27).

Riteniamo che queste difficoltà vadano superate attraverso un atteggiamento prudente degli operatori, per i quali sarà opportuno applicare le norme non sulla base dell'esegesi letterale, ma con riferimento all'**effettiva volontà del legislatore**, anche in assenza di ulteriori modifiche normative, che, ci si augura, comunque, intervengano al più presto.

Pertanto, ad avviso di chi scrive, sarebbe consigliabile continuare ad adempiere a tutti gli obblighi (fiscali e statistici) derivanti dalla presentazione dei Modelli INTRA di acquisto e di cessione (di beni e di servizi), alla stessa stregua di quanto è accaduto durante lo scorso anno. Tuttavia, va rilevato che in caso di inadempimenti derivanti da mancanza di norme specifiche e cogenti i contribuenti non debbano essere sanzionati (28), tenendo anche conto di quanto stabilito dall'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente") in tema di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente.

(26) Anche qui rivive l'obbligo di compilare la parte statistica per i soggetti mensili, con riferimento a movimentazione di beni a titolo diverso dell'acquisto.

(27) Al riguardo, sarebbe da chiedersi quale valenza giuridica può essere attribuita ad una comunicazione, non supportata,

come si è detto, da una norma di legge vigente.

(28) Anche a questo fine è altamente auspicabile un intervento da parte dell'Amministrazione fiscale che sciogla ogni dubbio e, prendendo atto di quanto avvenuto, sancisca l'inapplicabilità di sanzioni ai casi segnalati.